

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 925/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 287/2009 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata da Eurométaux («il denunziante») per conto dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di fogli d'alluminio.
- (3) Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (5) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie la Commissione ha continuato l'inchiesta sugli aspetti legati al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità e ha proseguito la sua analisi e le visite destinate a verificare le informazioni contenute nel questionario fornite da alcuni produttori esportatori e da alcuni produttori comunitari.
- (6) Sono state effettuate altre cinque visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori comunitari:
 - Novelis UK Limited, Bridgnorth, Regno Unito,
 - Novelis Luxembourg, Dudelange, Granducato di Lussemburgo,
 - Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Francia,
 - Grupa Kęty SA, Kęty, Polonia,
 - Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Spagna.
- (7) Una visita supplementare è stata effettuata presso la sede della seguente società collegata con i produttori esportatori:
 - Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Spagna.
- (8) Tre visite supplementari sono state effettuate presso le sedi dei seguenti produttori esportatori:
 - Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Hebei,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17.

- Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Shandong,
- Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.

- (9) Una visita è stata inoltre effettuata presso la società Shanghai Futures Exchange, Shanghai.
- (10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
- (11) Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente o per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

1.3. Ambito dell'inchiesta

- (12) Il produttore esportatore brasiliano ha asserito che la Russia avrebbe dovuto essere inclusa nell'ambito dell'inchiesta poiché, durante l'intero periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Russia e le quote di mercato della stessa erano considerevoli, al punto da superare quelle dell'Armenia. Inoltre, il produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che i prezzi delle importazioni dalla Russia erano pari a quelli delle importazioni dei paesi interessati e che, al momento dell'apertura del procedimento, sussistevano elementi di prova sufficienti a comprovare, a prima vista, l'esistenza di pratiche di dumping.
- (13) Nell'esaminare la denuncia, la Commissione è giunta alla conclusione che, per quanto riguarda la Russia, non sussistevano, a prima vista, sufficienti elementi di prova del dumping. Di conseguenza, la non inclusione della Russia nella denuncia è stata ritenuta giustificata. In assenza di elementi comprovanti l'esistenza di dumping, poco importa che i volumi delle importazioni e/o le quote di mercato delle importazioni originarie della Russia fossero effettivamente più ingenti di quelli di uno o più paesi oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione del produttore esportatore brasiliano è stata pertanto respinta.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Le industrie utilizzatrici comunitarie, vale a dire le «imprese di avvolgimento», hanno ribadito che il prodotto in esame dovrebbe comprendere anche le bobine standard, cioè rotoli di fogli di alluminio di peso inferiore a 10 kg, perché se si adottano misure unicamente per le importazioni di fogli di alluminio di peso superiore a 10 kg («rotoli jumbo»), si potrebbe provocare un aumento delle

esportazioni di rotoli standard a basso prezzo dai paesi interessati. Esse hanno inoltre sostenuto che entrambi i prodotti presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche; l'unica differenza consiste nel tipo di imballaggio.

- (15) Nei considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio si è concluso che le bobine standard e i rotoli jumbo sono prodotti diversi per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli usi finali di base. La successiva inchiesta ha confermato tali conclusioni. Le differenze fisiche tra i rotoli standard e quelli jumbo vanno infatti al di là del semplice imballaggio, in quanto il prodotto in esame deve essere ribobinato prima di essere reimballato e rivenduto al cliente finale. È stato inoltre stabilito che gli acquirenti, i canali di vendita e gli utilizzi di base sono diversi. Non si è ritenuto pertanto opportuno includere le bobine standard nella definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.
- (16) L'affermazione secondo la quale le importazioni di rotoli jumbo possono essere sostituite da importazioni di bobine standard sarà esaminata nei considerando da 97 a 99.
- (17) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 21 del regolamento provvisorio.

3. TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM) E PAESE DI RIFERIMENTO

3.1. Armenia

- (18) L'unico produttore esportatore armeno ha contestato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 24 a 31 del regolamento provvisorio.
- (19) La società ha affermato innanzitutto che la Commissione ha sbagliato nel ritenere che una società armena dovrebbe richiedere il TEM, dal momento che l'Armenia è un paese a economia di mercato ai sensi dell'accordo antidumping dell'OMC e che tale paese non dovrebbe più essere citato nella nota relativa all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base antidumping.
- (20) Tuttavia, come precisato nel considerando 25 del regolamento provvisorio, l'Armenia è esplicitamente menzionata nella nota dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base come facente parte dei paesi non retti da un'economia di mercato. Il trattamento applicato ai produttori esportatori dei paesi che sono membri dell'OMC senza essere paesi a economia di mercato è indicato all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b). Tali disposizioni sono state pienamente rispettate nella presente inchiesta. L'argomentazione è stata quindi nuovamente respinta.

- (21) La società ha inoltre affermato di aver soddisfatto il secondo criterio per ottenere il TEM, mentre dalle conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio era emerso che tale criterio non era stato rispettato. La società ha fondato la sua affermazione sulla presentazione dei suoi conti relativi al 2007 che non erano stati comunicati in occasione della visita di verifica cui era stata sottoposta prima dell'istituzione delle misure provvisorie. La società ha ribadito che, a suo avviso, il secondo criterio TEM non prevede che i conti della società siano elaborati conformemente a norme contabili internazionali e che basti il rispetto delle norme contabili nazionali armene, dal momento che l'Armenia è membro dell'OMC.
- (22) Questa argomentazione è stata respinta. La società deve disporre di un'unica e chiara documentazione contabile conformemente alle norme contabili internazionali. Le irregolarità rilevate dai revisori contabili per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 erano tali da dimostrare chiaramente che la contabilità della società non era stata redatta conformemente alle norme contabili internazionali e che essa non poteva pertanto comprovare di aver soddisfatto il secondo criterio TEM. Di fatto, i criteri per l'ottenimento del TEM fanno riferimento a norme internazionali e il fatto di appartenere all'OMC non cambia nulla. Inoltre, l'appartenenza all'OMC non costituisce di per sé una garanzia della prevalenza di condizioni di economia di mercato nell'attività economica di una società.
- (23) La società ha inoltre affermato di soddisfare il terzo criterio TEM, mentre al considerando 30 del regolamento provvisorio era stato provvisoriamente concluso il contrario, tenuto conto dei problemi legati alla vendita di azioni dallo Stato armeno e della concessione gratuita di terre alla società da parte dello stesso. La società ha dichiarato che la questione della concessione di terreni a titolo gratuito era priva di importanza e che andava dissociata dall'altra questione relativa alla vendita di azioni, a suo avviso altrettanto insignificante.
- (24) Anche questa argomentazione è stata respinta. Il fatto che i terreni fossero stati ottenuti a costo zero e che possano essere venduti pagando il loro valore catastale allo Stato (notevolmente inferiore al suo valore di mercato) fa sì che tali terreni costituiscano un importante e prezioso attivo per la società, che non appare nei suoi conti e, di conseguenza, incide in maniera significativa sui suoi costi. In aggiunta, la società non è riuscita a dimostrare che la distorsione causata dalla vendita di azioni a un prezzo inferiore al prezzo nominale era insignificante.
- (25) Si può pertanto concludere che le due questioni riguardanti la conformità al terzo criterio TEM indicano distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato.
- (26) Si conferma pertanto la conclusione secondo cui va negata la concessione del TEM a tale società.
- ### 3.2. Repubblica popolare cinese
- (27) Un produttore esportatore della RPC ha contestato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio. Egli ha ribadito la sua affermazione secondo la quale la Commissione non avrebbe dovuto comparare le quotazioni di Shanghai Futures Exchange (il «SHFE») e London Metal Exchange (il «LME»), su una base esclusiva dell'IVA, e che, senza tale adeguamento, i prezzi sarebbero stati simili durante il PI.
- (28) Questa argomentazione è stata respinta per le ragioni esposte nel considerando 38 del regolamento provvisorio: i prezzi devono essere infatti comparati su base di parità. I produttori cinesi del prodotto in esame pagano l'IVA sui loro acquisti di alluminio primario. La maggior parte di quest'IVA è quindi recuperata sulla vendita del prodotto finito, sia che esso sia rivenduto sul mercato interno (nel qual caso è possibile recuperare l'intera somma) o che sia destinato all'esportazione (nel qual caso, per alcune merci, il governo cinese prevede un recupero dell'IVA limitato a determinate percentuali in certi periodi). L'inclusione di un importo minimo di IVA non recuperabile non è stata tale da influire in maniera determinante sulle predette conclusioni.
- (29) Occorre inoltre ricordare che la differenza significativa osservata durante il PI tra le quotazioni del LME e quelle del SHFE dimostra che lo Stato interviene nel meccanismo di fissazione dei prezzi dell'alluminio primario, conclusione questa già enunciata nel considerando 32 del regolamento provvisorio e confermata dopo la visita dei servizi della Commissione allo SHFE.
- (30) Tale visita ha confermato che lo Stato ha un ruolo primario nella fissazione dei prezzi sul SHFE e che interferisce con i meccanismi di fissazione dei prezzi, tenuto conto, in particolare, della sua posizione in quanto venditore di alluminio primario e acquirente tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi dello Stato. Inoltre lo Stato fissa limiti di prezzo giornalieri attraverso la regolamentazione del SHFE che è stata approvata dall'organismo di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission (la «CSRC»). È evidente inoltre il SHFE è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate nella RPC e ai cittadini cinesi e che non vi è un arbitraggio reale tra il SHFE e le borse internazionali al di fuori della RPC. Ne sono una chiara dimostrazione le differenze significative delle quotazioni sul SHFE e quelle nelle borse internazionali tra cui il LME. Inoltre, quando un contratto futures sul SHFE si conclude con una consegna fisica, questa può aver luogo soltanto in un deposito autorizzato situato sul territorio cinese, a differenza di quanto succede nelle borse internazionali, che prevedono consegne in qualsiasi parte del mondo. Tali norme in materia di consegna fanno sì che il mercato interno cinese resti isolato dal mercato mondiale e che la distorsione dei prezzi giovi soltanto alle società cinesi.

- (31) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 22 a 40.

3.3. RPC e Armenia — Trattamento individuale (TI)

- (32) In assenza di osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative al produttore esportatore armeno di cui al considerando 42 del regolamento provvisorio.
- (33) Un produttore esportatore cinese ha contestato la conclusione provvisoria di cui al considerando 42 del regolamento provvisorio, secondo la quale non doveva essergli concesso il TI. Questo rifiuto era giustificato dal fatto che la maggioranza del capitale della società è detenuta dallo Stato. La società ha obiettato che il TI le andava concesso giacché la partecipazione dello Stato al capitale avveniva per il tramite di una società quotata alla borsa di Hong Kong e che nel consiglio d'amministrazione non era presente alcun funzionario dello Stato.
- (34) Tali argomentazioni sono state respinte. Lo Stato è socio maggioritario della società e, pertanto, il consiglio d'amministrazione, che la gestisce, è responsabile nei confronti dell'azionista ultimo, vale a dire lo Stato. La società è stata inoltre incapace di dimostrare, né ha fornito alcun elemento di prova del fatto che lo Stato non poteva interferire nelle decisioni commerciali della società attraverso le decisioni del consiglio d'amministrazione di quest'ultima.
- (35) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

3.4. Paese di riferimento

- (36) In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie secondo cui la scelta della Turchia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente ai considerando da 43 a 52 del regolamento provvisorio.

4. DUMPING

4.1. Brasile

- (37) In assenza di osservazioni, si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 53 a 68 del regolamento provvisorio.

4.2. Armenia

- (38) L'unico produttore esportatore armeno ha contestato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 69 a 77 del regolamento provvisorio. La società ha sostenuto che le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo

9, del regolamento di base per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un margine di profitto ragionevole ricavato da vendite tramite società collegate non erano giustificate.

- (39) Dall'esame è risultato che alcune vendite non sono state effettuate tramite importatori collegati stabiliti nella Comunità. In tali circostanze non erano giustificati gli adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base; i calcoli sono stati pertanto rivisti di conseguenza.

4.3. RPC

- (40) In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 78 a 82 del regolamento provvisorio.
- (41) Per calcolare il margine di dumping residuo per la RPC, la metodologia provvisoria di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio è stata modificata in modo tale che il margine sia calcolato sulla base della media ponderata i) del margine di dumping globale calcolato per la società alla quale sono stati negati sia il TEM che il TI; e ii) della transazione più elevata oggetto di dumping di tale società, applicata ai prezzi all'esportazione rilevati in Comext (rappresentativi degli esportatori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta). Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato al 47,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.4. Margini di dumping definitivi

Paese	Società	Margine di dumping definitivo
Brasile	Companhia Brasileira de Alumínio	27,6 %
	Tutte le altre società	27,6 %
RPC	Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai	25,6 %
	Shandong Loften	33,7 %
	Zhenjiang Dingsheng	37,4 %
	Tutte le altre società	47,0 %
Armenia	RUSAL Armenal	33,4 %
	Tutte le altre società	33,4 %

5. PREGIUDIZIO

5.1. Produzione comunitaria e definizione dell'industria comunitaria

(42) Come indicato nel considerando 87 del regolamento provvisorio, la denuncia è stata deposta da Eurométaux a nome e per conto di quattro produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta. Un altro produttore ha sostenuto la denuncia e un produttore vi si è opposto. Si considera pertanto che i cinque produttori autori o sostenitori della denuncia costituiscano l'industria comunitaria (l'«IC») ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(43) In assenza di osservazioni relative alla produzione e alla definizione dell'industria comunitaria, si confermano i considerando 86 e 87 del regolamento provvisorio.

5.2. Consumo comunitario

(44) Il produttore esportatore armeno ha contestato la determinazione del consumo comunitario sostenendo che si sarebbe dovuto tener conto delle vendite dell'IC sul «captive market» o mercato «prigioniero». Tale società ha inoltre sostenuto che le stime incluse nella denuncia non erano una base affidabile per stabilire il consumo nella Comunità e ha fatto riferimento a uno studio di mercato indipendente.

(45) Per quanto riguarda il presunto uso vincolato, si è riscontrato che durante il PI al mercato prigioniero era destinato soltanto un quantitativo molto limitato e che si trattava delle vendite effettuate da un solo produttore comunitario nel corso del primo anno del periodo in esame. Si è ritenuto pertanto che il volume in questione poteva avere tutt'al più un effetto trascurabile sulla situazione globale.

(46) Per quanto riguarda la determinazione del consumo comunitario totale, si è ritenuto che la metodologia applicata allo stadio provvisorio era ragionevole e che aveva permesso di ottenere un quadro abbastanza completo della situazione reale. Il produttore esportatore armeno non ha spiegato in cosa la metodologia usata dalle istituzioni comunitarie non era ragionevole e avrebbe pertanto prodotto, secondo lui, risultati inaffidabili. Si è constatato che lo studio citato dal produttore esportatore armeno non era direttamente pertinente in quanto faceva riferimento a tipi diversi di fogli di alluminio e comprendeva dati relativi a società di paesi terzi impossibili da verificare. Inoltre, le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario totale figuranti nella tabella 1 del considerando 90 del regolamento provvisorio sono state confermate da altre parti interessate, compresi gli importatori indipendenti in relazione all'IC.

(47) In base a quanto precede si è concluso che il consumo comunitario totale, quale risulta dal regolamento provvisorio, fornisce un quadro affidabile della situazione reale.

(48) In assenza di altre osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano i considerando da 88 a 90 del regolamento provvisorio.

5.3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(49) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore brasiliano ha ribadito la sua affermazione secondo la quale il prodotto originario del Brasile soddisfa norme di qualità più elevate, quali un grado minimo di resistenza e di allungamento alla trazione che consente una gamma di applicazioni più ampia e la vendita a una gamma di acquirenti più vasta rispetto al prodotto esportato dagli altri due paesi interessati. Si è pertanto asserito che esistevano diversi tipi di segmenti di mercato per i fogli di alluminio, a seconda della qualità del prodotto, e che soltanto il prodotto brasiliano soddisfa i criteri per la vendita di prodotti di marca di elevata qualità.

(50) L'esportatore brasiliano ha inoltre ribadito che i canali di vendita e i metodi di distribuzione dei suoi prodotti erano diversi. Egli ha sostenuto, in particolare, che le esportazioni brasiliane erano effettuate principalmente tramite operatori commerciali, mentre i produttori esportatori armeni e cinesi vendono direttamente alle imprese di avvolgimento nella Comunità. Si è affermato inoltre che l'esportatore brasiliano intrattiene da tempo relazioni commerciali stabili con acquirenti specifici nella Comunità, mentre l'ingresso nel mercato comunitario degli esportatori armeni e cinesi è di data recente.

(51) Infine, lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che l'evoluzione del volume delle importazioni e delle quote di mercato differiva da quella degli altri paesi esportatori, a riprova del fatto che le condizioni di concorrenza erano effettivamente diverse.

(52) Per quanto riguarda la prima affermazione, vale a dire la differenza tra le norme di qualità, l'inchiesta ha rivelato che, nonostante le differenze di qualità, il mercato dei fogli di alluminio era determinato principalmente dai prezzi e che le differenze di qualità hanno avuto soltanto un ruolo secondario nella scelta di un fornitore. Tali conclusioni sono state confermate dagli importatori che hanno collaborato e dagli utilizzatori interessati. L'obiezione infondata del produttore esportatore brasiliano, ossia che il mercato dei fogli di alluminio era ripartito in diversi segmenti a seconda della qualità dei prodotti, non ha potuto essere confermata nel quadro della presente inchiesta e l'asserzione al riguardo ha dovuto essere respinta.

- (53) Per quanto riguarda la presunta esistenza di differenti canali di vendita e metodi di distribuzione, occorre notare che il produttore esportatore brasiliano non contesta il fatto di aver venduto i suoi prodotti tramite un operatore commerciale indipendente e direttamente a imprese di avvolgimento stabilite nella Comunità. Si è ritenuto pertanto che i canali di vendita erano gli stessi. Il fatto che l'esportatore brasiliano abbia instaurato negli anni passati solide relazioni commerciali non significa che tali prodotti non debbano beneficiare delle stesse condizioni di concorrenza dei prodotti di concorrenti affacciatisi di recente sul mercato. Il produttore esportatore non ha né affermato, né dimostrato che i suoi clienti non si rivolgerebbero ad altri fornitori qualora lo ritenessero opportuno. Pertanto, il fatto che l'esportatore brasiliano sia da lungo tempo presente sul mercato comunitario non permette di concludere che i suoi prodotti si trovano in una situazione di concorrenza diversa da quella dei prodotti importati dall'Armenia e dalla RPC. L'asserzione in tal senso è stata di conseguenza respinta.
- (54) Infine, per quanto riguarda l'evoluzione delle importazioni, il produttore esportatore brasiliano non ha presentato informazioni o prove supplementari; si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 93.
- (55) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore armeno ha affermato che le importazioni dall'Armenia non dovevano essere cumulate con le altre importazioni ai fini dell'analisi del pregiudizio dati i modesti volumi importati, la scarsa quota di mercato dell'Armenia, la tendenza alla stagnazione delle importazioni e le differenze di qualità presumibilmente significative tra il prodotto esportato dall'Armenia e quelli esportati dal Brasile e dalla RPC.
- (56) Questa obiezione non ha potuto essere accolta in quanto si è accertato il rispetto di tutte le condizioni necessarie per una valutazione cumulativa conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base:
- Come stabilito a titolo provvisorio e come confermato dianzi ai considerando 38 e 39, il margine di dumping stabilito per l'Armenia era superiore alla soglia de minimis, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
 - Il volume delle importazioni dall'Armenia non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto, come risulta dal considerando 96 (tabella 4) del regolamento provvisorio, la quota di mercato di tale paese era pari al 5,26 %. Inoltre, si è constatato che le importazioni dall'Armenia hanno registrato una notevole crescita tra il 2006 e la fine del PI, nonostante la reintroduzione delle importazioni dalla RPC e il volume considerevole delle importazioni dal Brasile durante il periodo in esame.
 - Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati dai paesi interessati e, in particolare, per quanto riguarda le obiezioni sollevate relativamente alle significative differenze di qualità tra i prodotti importati, di cui al considerando 52, si è constatato che i prodotti provenienti dall'Armenia presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono stati destinati agli stessi usi essenziali, a prescindere dalla loro qualità specifica. Si osserva, inoltre, che questo produttore esportatore ha annunciato la sua intenzione di riorientare la sua produzione verso fogli di alluminio di qualità ancora superiore, destinati alla trasformazione; ciò significa che l'argomentazione riguardante la qualità presumibilmente mediocre dei prodotti fabbricati potrebbe essere esagerata.
- (57) Le obiezioni sollevate a tale riguardo dal produttore esportatore armeno non sono state pertanto accolte.
- (58) In assenza di altre osservazioni relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni interessate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 91 a 94 del regolamento provvisorio.
- #### 5.4. Importazioni dai paesi interessati
- ##### 5.4.1. Volume e quota di mercato dei paesi interessati
- (59) In assenza di osservazioni relative alle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio.
- ##### 5.4.2. Prezzi
- (60) In assenza di osservazioni relative ai prezzi delle importazioni interessate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio.
- ##### 5.4.3. Sottoquotazione del prezzo (*price undercutting*)
- (61) Il produttore esportatore brasiliano ha contestato la metodologia utilizzata per calcolare il margine di sottoquotazione a esso applicabile. A questo proposito, il produttore esportatore ha affermato che i margini di sottoquotazione non sono stati calcolati allo stesso stadio commerciale. Egli ha sostenuto pertanto che le vendite brasiliane all'esportazione erano destinate principalmente a un importatore indipendente che rivende il prodotto alle imprese di avvolgimento, mentre l'IC vende direttamente a queste ultime. Le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e il profitto del commerciante avrebbero dovuto pertanto essere aggiunti al prezzo all'esportazione. L'inchiesta ha rivelato che le vendite all'esportazione del produttore esportatore brasiliano, contrariamente a quanto da lui affermato, non erano destinate in primis a un importatore indipendente, in quanto più del 70 % di tali vendite era destinato direttamente alle imprese di avvolgimento. Dall'inchiesta è inoltre risultato che l'IC ha venduto il prodotto interessato principalmente a imprese di avvolgimento e solo alcune a operatori commerciali. Per tale ragione e per garantire che il raffronto riguardasse lo stesso stadio commerciale, si è deciso di escludere le vendite destinate all'operatore commerciale e di basare il calcolo della sottoquotazione dei prezzi soltanto sulle vendite dirette alle imprese di avvolgimento. Essendo pari ad oltre il 70 % del volume totale delle vendite del produttore esportatore nella Comunità, tali vendite sono state considerate pertanto rappresentative.

- (62) Lo stesso produttore esportatore brasiliano ha sollevato un'altra questione, vale a dire che si sarebbe dovuto operare un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità tra il prodotto importato e il prodotto dell'IC. Tuttavia, l'inchiesta ha chiaramente dimostrato che la qualità non è un fattore determinante, poiché la scelta dell'utilizzatore finale è influenzata più dal prezzo che da eventuali differenze di qualità (ad esempio, lo spessore del foglio).
- (63) In base a quanto precede, la sottoquotazione media ponderata dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell'IC a clienti indipendenti a livello franco fabbrica, corrispondeva al 9,6 % per il Brasile.
- (64) In assenza di altre osservazioni relative alla sottoquotazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 98 a 100 del regolamento provvisorio.

5.5. Situazione dell'industria comunitaria

- (65) Come risulta dal considerando 42, i fattori di pregiudizio sono stati determinati sulla base di informazioni debitamente verificate fornite da cinque produttori comunitari. Dopo la determinazione provvisoria del pregiudizio, un sesto produttore comunitario ha inviato risposte al questionario che non hanno potuto, tuttavia, essere verificate più a fondo e di cui non si è pertanto tenuto conto nella determinazione definitiva del pregiudizio. Al termine delle visite di verifica sul posto, alcuni fattori di pregiudizio hanno dovuto essere rivisti sulla base degli elementi di prova raccolti presso le sedi delle società oggetto di verifica. Pertanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'IC e la valutazione dell'insieme dei fattori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria durante il periodo in esame sono stati rivisti di conseguenza.

5.5.1. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

Tabella 1: Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

	2005	2006	2007	PI
Produzione in tonnellate	50 952	48 467	40 071	32 754
Produzione (valore indicizzato)	100	95	79	64
Capacità produttiva (in tonnellate)	59 400	59 400	59 400	59 400
Capacità produttiva (valore indicizzato)	100	100	100	100
Utilizzazione della capacità produttiva	86 %	81 %	67 %	55 %
Utilizzazione della capacità produttiva (valore indicizzato)	100	94	79	64

- (66) Come risulta dalla tabella che precede, tra il 2005 e il PI il volume di produzione dell'IC registrava ancora un andamento nettamente negativo. Per quanto riguarda la capacità di produzione totale, le conclusioni definitive hanno confermato la riduzione del tasso di utilizzazione degli impianti durante il periodo in esame.

5.5.2. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzo unitario medio nella CE

- (67) La tabella seguente indica la redditività dell'IC in relazione alle sue vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Tabella 2: Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi e prezzi unitari medi nella Comunità

	2005	2006	2007	PI
Volume delle vendite (t)	43 661	45 191	37 207	30 310
Volume delle vendite (valore indicizzato)	100	104	85	70
Quota di mercato	48 %	53 %	34 %	33 %
Prezzo unitario in EUR/t	2 566	3 045	3 219	3 068
Prezzi unitari (valore indicizzato)	100	119	125	120

- (68) Come stabilito a titolo provvisorio, mentre il consumo comunitario è aumentato del 4 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'IC è diminuito del 30 %, il che significa che tale industria non ha potuto beneficiare della crescita del consumo. Di conseguenza, la quota di mercato dell'IC è scesa dal 48 % nel 2005 al 33 % nel corso del PI.
- (69) Ne consegue che, per quanto riguarda la redditività dell'IC dal punto di vista delle sue vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità, le conclusioni definitive non differiscono granché dalle conclusioni provvisorie.

5.5.3. Scorte

- (70) I dati sottoindicati rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 3: Scorte

	2005	2006	2007	PI
Scorte (in tonnellate)	1 789	1 711	2 148	2 355
Scorte (valore indicizzato)	100	96	120	132

- (71) Come indicato nel considerando 107 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante dal momento che la produzione viene realizzata in maggior parte sulla base di ordinativi. Pertanto, l'andamento delle scorte è indicato a titolo informativo. Benché le conclusioni definitive rivelino al momento un aumento significativo del 32 % del livello delle scorte, si è constatato che tale evoluzione è dovuta all'esistenza di una presenza momentanea di scorte presso una società; pertanto, essa non è considerata rappresentativa di una tendenza reale.

5.5.4. Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 4: Investimenti

	2005	2006	2007	PI
Investimenti (EUR)	7 090 015	807 899	1 355 430	3 998 397
Investimenti (valore indicizzato)	100	11	19	56

- (72) Gli investimenti dell'IC sono diminuiti notevolmente, il che conferma la tendenza indicata nel considerando 108 del regolamento provvisorio. In assenza di variazioni significative e di osservazioni riguardo agli investimenti realizzati dall'IC tra il 2005 e il PI, si confermano le conclusioni di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio.

5.5.5. *Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa*Tabella 5: *Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa*

	2005	2006	2007	PI
Redditività sulle vendite CE	- 2,8 %	- 2,6 %	0,2 %	- 0,1 %
Utili sul totale del capitale investito	- 43,7 %	- 439,1 %	19,3 %	- 1,3 %
Flusso di cassa	2 %	1 %	4 %	5 %

- (73) La tabella di cui sopra indica che la redditività dell'IC è avanzata leggermente durante il periodo in esame, assestandosi tuttavia su livelli negativi nel PI, scendendo molto al di sotto del margine di profitto perseguito (5 %). Come risulta dalle tabelle 1 e 2, l'inchiesta ha rivelato che il deterioramento della redditività dell'IC ha comportato, in particolare, un netto calo del volume di produzione e di vendita di tale industria. Ne consegue che l'IC, confrontata con importazioni oggetto di dumping, ha perso volumi di vendita e quote di mercato nello sforzo di contenere tali perdite. In conclusione, nonostante gli utili marginali del 2007, l'IC ha subito nuovamente leggere perdite nel PI; si può concludere, pertanto, che essa ha subito un notevole pregiudizio. Le conclusioni riviste relative alla redditività non hanno modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo e le conclusioni definitive non smentiscono quanto già affermato, cioè che la redditività globale si è attestata a livelli molto bassi, se non negativi, nonostante il sostanziale aumento del consumo nel 2007 e durante il PI.
- (74) Il rendimento del capitale investito è stato ricalcolato sulla base dei dati verificati forniti dall'IC, utilizzando la metodologia descritta nel considerando 110 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, questo indicatore è risultato positivo nel 2007, riflettendo il leggero profitto realizzato dall'IC nel corso dello stesso periodo.
- (75) Per quanto riguarda il flusso di cassa, anche le conclusioni definitive sono state riviste sulla base dei dati verificati comunicati dall'IC. Quest'indicatore conferma che l'IC si è sforzata di reagire al forte e repentino incremento delle importazioni in dumping dai paesi interessati, mantenendo i suoi prezzi di vendita al livello più elevato possibile, a detrimento dei volumi di vendita e delle quote di mercato.

5.5.6. *Occupazione, produttività e salari*Tabella 6: *Occupazione, produttività e salari*

	2005	2006	2007	PI
Numero di dipendenti	482	460	386	343
Numero di dipendenti (valore indicizzato)	100	95	80	71
Costi salariali	13 618 746	13 031 854	10 882 109	9 642 041
Costi salariali (valore indicizzato)	100	96	80	71
Costo medio del lavoro	28 226	28 359	28 195	28 122
Costo medio del lavoro (valore indicizzato)	100	100	100	100
Produttività (t/dipendente)	106	105	104	96
Produttività (indice)	100	100	98	90

(76) Dopo la revisione dei dati si può concludere che l'evoluzione dell'occupazione, della produttività e dei salari dell'IC tra il 2005 e il PI è stata pressoché identica a quella osservata nel regolamento provvisorio. In assenza di variazioni significative e di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui al considerando 112 del regolamento provvisorio.

5.5.7. Entità del margine di dumping

(77) In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio.

5.5.8. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(78) In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio.

5.5.9. Crescita

(79) In assenza di osservazioni in merito alle considerazioni di cui sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 115 del regolamento provvisorio.

5.6. Conclusioni relative al pregiudizio

(80) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni secondo cui l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio, come risulta dai considerando da 116 a 118 del regolamento provvisorio.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(81) Il produttore esportatore armeno ha affermato che durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dall'Armenia non era mediamente tale da giustificare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Uno dei produttori esportatori cinesi ha asserito che, dal momento che la redditività dell'IC è andata aumentando parallelamente alle importazioni dalla RPC, queste ultime non hanno arrecato pregiudizio.

(82) Come indicato nei considerando da 91 a 94 del regolamento provvisorio e come confermato sopra nei considerando da 49 a 58, sono state soddisfatte le condizioni per l'esame cumulativo delle importazioni da tutti i paesi oggetto dell'inchiesta al fine di valutare l'impatto delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(83) Per quanto riguarda l'evoluzione della redditività dell'IC, le cifre riviste non danno un quadro d'insieme radicalmente diverso del pregiudizio subito. L'IC ha visto le sue perdite diminuire tra il 2005 e il 2006 e la sua redditività aumentare leggermente nel 2007 (0,2%). Il livello di redditività è poi diminuito nel PI, registrando un tasso leggermente negativo (-0,1%).

(84) Si ricorda, inoltre, che, stando al considerando 121 del regolamento provvisorio e al considerando 73, il deterioramento della situazione dell'IC si è tradotto principalmente in una significativa contrazione del suo volume di produzione e di vendita. Ne consegue che l'IC, confrontata con importazioni oggetto di dumping, ha perso volumi di vendita e quota di mercato nello sforzo di contenere tali perdite. In conclusione, nonostante gli utili marginali che l'IC ha realizzato nel 2007, si conferma che essa ha subito un notevole pregiudizio, in quanto le conclusioni riviste relative alla redditività rivelano perdite nel corso del PI. Poiché il deterioramento della situazione dell'IC ha coinciso con l'incremento delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui al considerando 123 del regolamento provvisorio.

(85) Si conclude, pertanto, che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono considerevolmente aumentati a partire dal 2006, ha avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Gli argomenti di cui sopra sono pertanto respinti.

6.2. Effetti di altri fattori

6.2.1. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC, dall'Armenia e dal Brasile

(86) In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

6.2.2. Esportazioni dell'industria comunitaria

(87) In assenza di osservazioni riguardo al livello delle esportazioni dell'IC, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio.

6.2.3. Importazioni dell'industria comunitaria

(88) Un produttore esportatore, facendo riferimento a certe informazioni relative al mercato, ha definito considerevole il volume che uno dei produttori comunitari ha importato dalla sua società cinese collegata.

- (89) Tali affermazioni non hanno potuto tuttavia essere confermate poiché le cifre verificate, comunicate dal produttore esportatore cinese in questione e dal suo importatore collegato nella Comunità, hanno confermato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 129 del regolamento provvisorio.

6.2.4. Pregiudizio autoinflitto

- (90) Alcune parti interessate hanno ribadito che i produttori comunitari sarebbero maggiormente interessati al mercato più lucrativo dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»). Si è sostenuto che i fogli ACF e il prodotto in esame [noto comunemente come «fogli o nastri sottili di alluminio per uso domestico» (aluminium household foil - AHF)] escono dalle stesse linee di produzione ed è dunque relativamente facile passare da un prodotto all'altro. La diminuzione del volume di produzione comunitaria del prodotto interessato sarebbe dovuta, pertanto, all'aumento della produzione di fogli ACF da parte di questa stessa industria piuttosto che all'incremento delle importazioni dai paesi interessati. Di contro, l'incremento delle importazioni dai paesi interessati sarebbe dovuto all'offerta insufficiente dell'IC sul mercato interno a causa della maggiore produzione di fogli ACF. Si è obiettato alle conclusioni di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio in quanto basate su cifre relative a un solo produttore comunitario di fogli ACF.

- (91) L'inchiesta ha confermato che i volumi di produzione di fogli ACF dell'IC non sono aumentati in maniera significativa. Di fatto, dal seguito dell'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori comunitari autori o sostenitori della denuncia aveva riorientato una parte importante della sua produzione totale verso i fogli ACF; le affermazioni formulate al riguardo sono state necessariamente respinte. Stante quanto precede, non si è potuto concludere che una parte importante della capacità di produzione è stata destinata alla fabbricazione dei fogli ACF a detrimento del prodotto in esame. Infatti, gli stessi impianti di laminazione consentono di fabbricare diversi tipi di fogli; si può inoltre concludere che, se il prodotto in esame tornasse a essere redditizio in condizioni di concorrenza leale, l'industria comunitaria potrebbe impegnare maggiori capacità per fabbricare il prodotto in esame. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio.

6.2.5. Andamento del consumo sul mercato comunitario

- (92) In assenza di osservazioni riguardo al consumo sul mercato comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

6.2.6. Andamento dei costi dell'IC

- (93) Un produttore esportatore ha affermato che l'IC ha potuto accrescere i suoi margini di profitto nonostante

l'aumento dei costi delle materie prime, il che contraddice la conclusione provvisoria di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio, vale a dire che l'IC non ha potuto aumentare il suo prezzo di vendita allo stesso ritmo di quello dei costi delle materie prime. Questa argomentazione ha dovuto essere respinta. In primo luogo, benché l'inchiesta abbia rivelato, in ultima analisi, una leggera ripresa della redditività nel 2007, i profitti non sono aumentati al ritmo del consumo comunitario. In secondo luogo, facendo ricadere l'aumento dei costi sugli acquirenti si è prodotta una perdita significativa di volumi di vendita e di quota di mercato, data l'esistenza sul mercato di importazioni in dumping, che hanno causato la sottoquotazione dei prezzi dell'IC. L'inchiesta ha inoltre rivelato che il calo del volume di produzione era legato a un notevole incremento delle importazioni in dumping, mentre le capacità di produzione sono rimaste stabili. Pertanto, i costi di produzione sono stati attribuiti ai minori volumi di produzione, con conseguente aumento dei costi unitari.

6.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (94) In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 137 e 138 del regolamento provvisorio.

7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1. Interesse dell'industria comunitaria

- (95) In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 142 a 145 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse degli importatori

- (96) In assenza di osservazioni riguardo all'interesse degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 146 a 149 del regolamento provvisorio.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (97) Le imprese di avvolgimento, che sono i principali utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità europea, rappresentati dall'associazione europea che raccoglie i produttori di alluminio (Aluminium Foil Association) hanno affermato quanto segue:

— Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio, il costo del trasporto di bobine standard dalla RPC rappresenterebbe soltanto una minima percentuale del valore delle merci (circa l'1 % del prezzo di vendita) e la differenza con il costo del trasporto del prodotto in esame sarebbe pressoché nulla (circa lo 0,2 % del prezzo di vendita).

— L'ampio assortimento di prodotti proposti dalle imprese di avvolgimento comunitarie non costituirebbe un vantaggio poiché i dettaglianti sarebbero in grado di procurarsi il prodotto in esame in grandi quantità anche attraverso contratti distinti stipulati con gli importatori/operatori commerciali di bobine standard per uso domestico.

— Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio, la produzione di fogli ACF rimarrebbe l'attività prioritaria dei produttori comunitari che non sono interessati alla fabbricazione del prodotto in esame. Nel caso dovessero essere istituite misure definitive, l'offerta del prodotto in esame nella Comunità non sarebbe sufficiente per soddisfare la domanda delle imprese di avvolgimento.

— Contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni provvisorie di cui al considerando 163 del regolamento provvisorio, andrebbero applicate misure definitive, se del caso, anche ai prodotti di peso inferiore a 10 kg. In caso contrario, tali misure provocherebbero un'ondata di importazioni in dumping di bobine standard, in particolare dalla RPC, il che avrebbe gravi ripercussioni sulle imprese di avvolgimento comunitarie e comporterebbe la perdita di 4 000 posti di lavoro nella Comunità. Questo punto di vista è stato condiviso dai produttori esportatori di due paesi interessati.

(98) Gli elementi di prova presentati per quanto riguarda i costi del trasporto sono stati giudicati affidabili e hanno quindi potuto essere accettati. Tuttavia, il rischio che le importazioni del prodotto interessato possano essere sostituite da importazioni del prodotto a valle non è considerato di per sé una ragione valida per non istituire misure antidumping. Infatti non è stato presentato, né ottenuto alcun elemento di prova che dimostri che tali importazioni aumenterebbero in proporzioni notevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese di avvolgimento nella Comunità. Le pratiche commerciali sleali di produttori esportatori del prodotto a valle dovrebbero essere esaminate separatamente sulla base di elementi di prova prima facie sufficienti. Si ritiene, inoltre, che il ricorso ai prodotti a valle fabbricati nella RPC in quantitativi superiori richiederebbe probabilmente un certo tempo in quanto necessiterebbe di nuovi investimenti in macchinari e l'instaurazione di nuovi canali di vendita. Di conseguenza, gli eventuali effetti sarebbero percepiti soltanto a medio termine. Per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro nell'industria a valle nella Comunità, tale affermazione non è stata suffragata da elementi di prova. Le cifre indicate non possono pertanto essere considerate affidabili. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 153 a 162 del regolamento provvisorio.

(99) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 163 del regolamento provvisorio.

8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(100) Un produttore esportatore ha affermato che il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere basato sul costo di produzione e non sul prezzo di vendita del prodotto in esame. Lo stesso esportatore ha sostenuto che il margine di profitto perseguito, utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio era troppo elevato e che avrebbe dovuto essere pari all'1 %, percentuale che meglio riflette l'attuale situazione del mercato, in particolare nel contesto della recessione. Inoltre, questo produttore esportatore ha ribadito che si sarebbero dovuti effettuare degli adeguamenti per tener conto delle differenze di qualità tra il prodotto esportato e il prodotto fabbricato e venduto dall'IC sul mercato interno.

(101) Per quanto riguarda la prima affermazione, vale a dire che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere stabilito sulla base del costo di produzione, va notato che l'utilizzo di tale metodo non ha alcuna incidenza sui risultati ed è stato quindi considerato non pertinente. Per quanto riguarda il margine di profitto perseguito, come indicato al considerando 165 del regolamento provvisorio, si è utilizzato per i produttori un margine di profitto, al lordo delle imposte, molto moderato, pari al 5 %. Tale margine era stato proposto anche nella denuncia e applicato nell'inchiesta precedente. Tuttavia, il margine di profitto proposto non è stato tale da permettere all'IC di mantenere le sue capacità di produzione e di effettuare nuovi investimenti; pertanto non è stato possibile accettarlo. Riguardo all'affermazione relativa alla qualità del prodotto, come già indicato nel considerando 52, si è constatato che tutti i tipi di prodotto presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e che sono destinati agli stessi usi essenziali, a prescindere dalla loro qualità specifica. In assenza di elementi di prova a suffragio di tali affermazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

(102) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe mirare a determinare i prezzi di vendita che compensino le perdite effettivamente subite. Tale affermazione ha dovuto essere respinta, in quanto il livello di eliminazione del pregiudizio corrisponde al livello di prezzo che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente applicare in assenza di importazioni in dumping.

(103) Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che il margine di profitto perseguito dovrebbe essere fissato al livello del profitto effettivamente realizzato all'inizio del periodo in esame; in questo caso sarebbe una perdita. Su tale base, il margine di sottoquotazione si situerebbe a un livello de minimis.

- (104) Quest'argomentazione ha dovuto essere respinta in quanto l'IC subiva ancora gli effetti di una situazione precedente derivante da importazioni in dumping dalla Russia e dalla RPC, nonché dal Brasile. Si è ritenuto, pertanto, che il 5 % corrisponda al margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza.
- (105) Come indicato al considerando 61, per assicurare un raffronto allo stesso stadio commerciale, le vendite del produttore esportatore brasiliano al suo operatore commerciale indipendente sono state escluse all'atto di calcolare la sottoquotazione dei prezzi e, di conseguenza, anche il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (106) In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario a eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.
- (107) Per la RPC, il margine di pregiudizio definitivo su scala nazionale è stato calcolato sulla base della media ponderata i) del margine di pregiudizio di una società cinese alla quale sono stati negati il TEM e il TI; e ii) del margine di pregiudizio più elevato di tale società, applicato ai prezzi all'esportazione stabiliti sulla base dei dati di Eurostat (e rappresentativi degli esportatori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta). Così facendo, il margine di pregiudizio su scala nazionale è stato fissato al 30,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

8.2. Misure definitive

- (108) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.
- (109) Si propongono le seguenti aliquote definitive dei dazi antidumping:

Paese	Società	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo	Dazio antidumping definitivo
Brasile	Companhia Brasileira de Alumínio	27,6 %	17,6 %	17,6 %
	Tutte le altre società	27,6 %	17,6 %	17,6 %
RPC	Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai	25,6 %	6,4 %	6,4 %
	Shandong Loften	33,7 %	20,3 %	20,3 %
	Zhenjiang Dingsheng	37,4 %	24,2 %	24,2 %
	Tutte le altre società	47,0 %	30,0 %	30,0 %
Armenia	RUSAL Armenal	33,4 %	13,4 %	13,4 %
	Tutte le altre società	33,4 %	13,4 %	13,4 %

- (110) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(111) Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

8.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(112) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

8.4. Forma delle misure

(113) Nel corso dell'inchiesta l'unico produttore esportatore armeno e l'unico produttore esportatore brasiliano che hanno collaborato hanno proposto impegni sui prezzi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(114) Entrambe le offerte sono state esaminate. L'offerta dell'esportatore brasiliano elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione. Per quanto riguarda l'offerta dell'esportatore armeno, tenuto conto della struttura complessa del gruppo di società e della complessità dei suoi canali di vendita, esiste un rischio elevato di compensazione trasversale con vendite dello stesso prodotto, ma di origine diversa, agli stessi clienti, nonché con vendite di prodotti diversi agli stessi clienti, provenienti da società di vendita diverse appartenenti allo stesso gruppo. L'esportatore armeno ha presentato, oltre il termine stabilito nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un'offerta di impegno sostanzialmente modificata. Va osservato che l'offerta non può essere accettata non solo per il mancato rispetto dei termini, ma anche per la ragione indicata in appresso. Benché la società si fosse impegnata a vendere solo direttamente al primo cliente indipendente dell'UE, vale a dire, senza includere le sue due società collegate nel canale di vendita, l'inchiesta ha rivelato che essa ha venduto altri prodotti agli stessi acquirenti nell'UE. La società ha inoltre annunciato la

sua intenzione di produrre e di esportare nell'UE un nuovo tipo di prodotto, ossia fogli e nastri di ACF. Dato che non è escluso che questo prodotto possa essere venduto agli stessi acquirenti nell'UE, neppure quest'offerta modificata è in grado di contenere ragionevolmente il rischio di compensazione incrociata.

(115) Con la decisione 2009/736/CE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato l'offerta di impegno della Companhia Brasileira de Alumínio («CBA»). Il Consiglio riconosce che l'offerta di impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione. L'offerta di Rusal Armenal è respinta per le ragioni indicate nel considerando 114 e per i problemi posti dalla sua contabilità, come risulta dai considerando 21 e 22.

(116) Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia che CBA rispetti l'impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica viene presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato II; ii) alla condizione che le merci importate siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da CBA al primo cliente indipendente nella Comunità; e iii) alla condizione che le merci dichiarate e presentate alle autorità doganali corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno. Se le precitate condizioni non sono rispettate, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(117) Qualora la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiarati non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

(118) Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un'obbligazione doganale come indicato ai considerando 200 e 201, anche se la Commissione ha accettato un impegno proposto dal fabbricante dal quale essi hanno acquistato, direttamente o indirettamente, la merce.

(119) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell'impegno.

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

⁽²⁾ Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.

- (120) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione giudica pertanto accettabile l'impegno proposto da CBA e inaccettabile quello proposto da Armenal. Le società interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sulla base dei quali i loro impegni sono stati accettati o respinti.
- (121) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

9. MONITORAGGIO

- (122) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito.
- (123) La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
- (124) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Armenia	Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal	13,4 %	A943
	Tutte le altre società	13,4 %	A999
RPC	Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.	6,4 %	A944
	Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.	20,3 %	A945
	Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.	24,2 %	A946
	Tutte le altre società	30,0 %	A999
Brasile	Companhia Brasileira de Alumínio	17,6 %	A947
	Tutte le altre società	17,6 %	A999

3. In deroga al primo paragrafo, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2009/736/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

- siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità,
- siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato II del presente regolamento, e
- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o
- quando la Commissione ritira l'accettazione dell'impegno, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione sulle importazioni di fogli d'alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso che supera i 10 kg, dichiarati al codice NC ex 6071 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC, sono riscossi in via definitiva all'aliquota del dazio definitivo istituito dall'articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON

ALLEGATO I

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Essa va redatta secondo il seguente modello:

- 1) Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale
 - 2) Segue dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di fogli di alluminio venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
 - 3) Data e firma
-

ALLEGATO II

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all'impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
2. Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di rilascio della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
6. La descrizione esatta delle merci, comprendente:
 - il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell'impegno,
 - una descrizione chiara delle merci corrispondenti all'NCP in questione,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice TARIC,
 - la quantità (in tonnellate).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.
9. Il nome del responsabile dell'impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto attesta che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2009/736/CE (*). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

(*) GU L 262 del 6.10.2009, pag. 50»